



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **1286** del **25/08/2022**

Oggetto: Installazione I.P.P.C. Cordar S.p.A. Biella Servizi "Impianto di depurazione in Comune di Cossato Reg. Spolina". Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento Graziano Stevanin

Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	CORDAR S.p.A. Biella Servizi				
Sede Legale:	Piazza Martiri della Libertà 13	Comune:	Biella	Cap:	13900
Sede Operativa:	Via G. Amendola 611	Comune:	Cossato	Cap:	13836
Codice fiscale:	01866890021	Partita IVA:	01866890021	Codice SIRA:	1681
Telefono:	015-3580011	PEC:	segreteria@pec.cordarbiella.it		

L'installazione I.P.P.C. Impianto di depurazione in Comune di Cossato Fraz. Spolina, via Amendola 611, in capo a Cordar S.p.A. Biella Servizi (con sede legale in Biella Piazza Martiri della Libertà 13) aveva conseguito l'Autorizzazione Integrata Ambientale con la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 3583 del 10/10/2006, successivamente rinnovata con la Determinazione Dirigenziale n. 1210 del 14/05/2012, e poi aggiornata con la Determinazione Dirigenziale n. 452 del 09/04/2015 confluita nel provvedimento SUAP n. 2 del 16/04/2015, con la quale la validità dell'AIA è stata estesa a 10 anni, con scadenza il 10/10/2021, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 46/2014.

L'AIA è stata poi aggiornata con i seguenti provvedimenti:

- Determinazione Dirigenziale n. 1023 del 04/07/2014, confluita nel provvedimento SUAP del Comune di Cossato n. 7 del 11/02/2015, per adeguamento dell'impianto di depurazione ai parametri Azoto e Fosforo stabiliti dalla D.G.R. 19/01/2009 n. 7-10588;
- Determinazione Dirigenziale n. 354 del 19/03/2015, confluita nel provvedimento SUAP del Comune di Cossato n. 28 del 09/04/2015, per modifica delle prescrizioni di monitoraggio delle acque sotterranee;

- Determinazione Dirigenziale n. 677 del 22/06/2018, confluita nel provvedimento SUAP del Comune di Cossato n. 36 del 05/07/2018, per adeguamento dell'impianto di depurazione ai parametri Azoto e Fosforo stabiliti dalla D.G.R. 19/01/2009 n. 7-10588;
- Determinazione Dirigenziale n. 78 del 22/01/2019, confluita nel provvedimento SUAP del Comune di Cossato n. 9 del 06/03/2019, per modifica riguardante i parametri e i limiti di emissione;

Inoltre con Determinazione Dirigenziale n. 49 del 16/01/2020, confluita nel provvedimento finale SUAP del Comune di Cossato n. 9 del 12/03/2020, l'AIA è stata aggiornata a seguito di modifica non sostanziale riguardante la gestione dei rifiuti liquidi conferiti all'impianto, prendendo atto delle modalità gestionali indicate nella documentazione trasmessa dal Gestore, che prevedevano il conferimento di rifiuti liquidi con limiti di accettazione in deroga a quelli di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006. Il suddetto provvedimento assentiva alle suddette modalità gestionali per la durata di un anno, poi prorogata al 30/06/2021 con la Determinazione Dirigenziale n. 322 del 25/02/2021.

Cordar S.p.A. Biella Servizi è autorizzato all'esercizio della seguente attività IPPC, come definita nell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014):

5.3 Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

Essendo trascorsi 10 anni dal rinnovo dell'AIA, e anche a seguito della pubblicazione sulla G.U. dell'Unione Europea delle conclusioni sulle BAT: Rif. *Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, questa Provincia, con propria nota prot. n. 20857 del 30/09/2021, ha disposto l'avvio del procedimento di riesame della suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale, assegnando al Gestore un termine di 180 giorni per la presentazione della documentazione richiamata dall'articolo 29 – octies comma 5 del D. Lgs 152/2006.

Il Gestore, in data 30/11/2021 con nota acquisita al protocollo della Provincia di Biella n. 26001, ha fatto pervenire la documentazione progettuale.

Con nota prot. 27772 del 22/12/2021, questa Provincia, al fine di dare corso all'istruttoria di riesame, ha chiesto chiarimenti in merito all'esclusione dal diritto di accesso da parte di terzi degli elaborati trasmessi dal Gestore, invitandolo a trasmettere la documentazione debitamente epurata dai contenuti riservati, per consentire l'accesso del pubblico alle parti restanti.

Gli elaborati richiesti sono stati trasmessi dal Gestore con nota del 05/01/2022 (protocollo della Provincia di Biella n. 161 del 07/01/2022).

Questa Provincia ha quindi provveduto alla pubblicazione per 30 giorni dal 10/01/2022 sino al 09/02/2022, sul proprio sito web della documentazione progettuale ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Durante la fase di pubblicazione dell'avviso predetto non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Questa Provincia, con nota prot. n. 5232 del 10/03/2022, ha indetto una Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art.14-ter della L. 241/90, fissandone la prima seduta per il giorno 31 marzo 2022, allo scopo di valutare gli elaborati presentati ai fini del riesame dell'AIA.

A seguito delle risultanze della 1^a seduta della Conferenza dei Servizi inerente l'istruttoria in questione, questa Amministrazione, con nota prot. n. 7301 del 04/04/2022, ha provveduto a richiedere i necessari chiarimenti al Gestore, che ha fatto pervenire la documentazione integrativa con nota del 21/06/2022 (protocollo Provincia di Biella n. 13433 del 23/06/2022).

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 14693 del 08/07/2022, ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei Servizi decisoria in data 5 agosto 2022, per la valutazione della documentazione integrativa e l'espressione del parere conclusivo

La seduta della Conferenza dei Servizi del 05/08/2022 ha permesso di concludere il procedimento istruttorio per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in oggetto attraverso la collazione dei pareri dei soggetti intervenuti. Le risultanze dell'istruttoria sono documentate nel verbale della seduta medesima. In esito alla seduta stessa i soggetti istituzionali che vi hanno preso parte hanno espresso le seguenti posizioni conclusive:

Soggetti Istituzionali CONVOCATI	Presente/ Assente	Tenore parere circa il riesame dell'AIA
Provincia di Biella	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.
A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est sede di Biella	Presente	Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia il proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento è confluito nel parere del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (dei quali il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente) contenuto nei Verbali delle riunioni del 15/03/2022 e 26/07/2022. Il contributo tecnico è stato anche trasmesso con nota A.R.P.A. prot. n. 71614 del 04/08/2022.
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	Assente	
Comune di Cossato	Assente	
Co.S.R.A.B	Assente	
ATO 2 Piemonte	Presente	Non esprime parere, in quanto non deve rilasciare alcun titolo autorizzativo.

CONSEQUENTEMENTE

Alla luce delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 05/08/2022 (così come si evince dal Verbale relativo), contenute nella tabella di sintesi qui sopra riportata, si procede ad operare – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima, come segue:

- **Provincia di Biella:** parere favorevole con prescrizioni;
- **A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella:** assente alla seduta; parere favorevole acquisito ai sensi art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- **Comune di Cossato:** assente alla seduta; parere favorevole acquisito ai sensi art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- **Co.S.R.A.B.:** assente alla seduta; parere favorevole acquisito ai sensi art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii..

Poiché l'istanza in oggetto risulta approvata all'unanimità della Conferenza dei Servizi, la presente determinazione è da ritenersi immediatamente efficace secondo quanto disposto dall'art. 14-quater comma 3 della L. 241/90.

Preso atto dei verbali:

- della Conferenza dei Servizi Istruttoria Provinciale, riunitasi nei giorni 31/03/2022 e 05/08/2022, contenenti le valutazioni e le proposte di prescrizioni tecniche in ordine al progetto;
- delle sedute del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali riunitosi nei giorni 15/03/2022 e 26/07/2022.

Le autorizzazioni che verranno ricomprese nel presente Atto sono le seguenti:

- Autorizzazione Integrata Ambientale, che sostituisce i seguenti titoli:
 - autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali (Torrente Cervo) ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Presa d'atto aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii.

La seduta della Conferenza dei Servizi del 05/08/2022, conclusiva del procedimento istruttorio, ha visto l'approvazione unanime del progetto presentato, sebbene condizionata al rispetto, da parte del richiedente, delle prescrizioni tecniche elencate nel verbale della conferenza medesima e riportate nella sezioni tecniche A ed E del presente provvedimento.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;
- la valutazione del progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dalla società hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10/08/2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - il progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Considerato inoltre che Cordar S.p.A. Biella Servizi, in data 22/08/2022 ha inviato la nota prot. n. 4107, pervenuta al protocollo provinciale n. 17960 del 23/08/2022, contenente osservazioni al verbale del Comitato Tecnico provinciale e al parere dell'ARPA letti durante la seconda seduta della conferenza dei servizi e trasmessi al Gestore con nota prot. n. 17009 del 08/08/2022,

come da sua richiesta avanzata durante la conferenza, questa amministrazione, pur ritenendo irrituale tale comunicazione, ritiene comunque opportuno fornire puntuale riscontro ai rilievi in essa contenuti, come di seguito specificato.

Riscontro alle osservazioni sul verbale del Comitato Tecnico provinciale del 26 luglio 2022.

- In merito alle considerazioni riguardanti il punto n. 6 della richiesta d'integrazioni (formalizzata dalla Provincia con nota prot. n. 7301 del 04/04/2022), si prende atto del pieno rispetto dei limiti autorizzati allo scarico e della capacità depurativa residua che risulta pari al 64%, ritenendo in ogni caso ininfluenza l'osservazione rispetto alle prescrizioni proposte in Conferenza dei Servizi.
- In merito alle considerazioni riguardanti il punto n. 9 della richiesta d'integrazioni, non si rilevano incongruenze con le prescrizioni contenute nel parere dell'ARPA, che integrano e puntualizzano quanto affermato dal C.T; inoltre, come già ampiamente illustrato in sede di conferenza dei servizi, il motivo per cui ARPA e il C.T. nei loro pareri non ritengono applicabile all'impianto di depurazione in questione la nota 2 della Tabella 6.2 delle BATc è la mancanza di un trattamento specifico, dedicato ai soli rifiuti liquidi, prima della loro immissione nell'impianto di depurazione.
- In merito alle considerazioni riguardanti il punto n. 10 della richiesta d'integrazioni, come già ampiamente illustrato in sede di conferenza dei servizi, il rapporto BOD/COD, previsto dalla BAT 52 della *Decisione di esecuzione* (UE) 2018/1147, è ritenuto un indicatore idoneo per valutare la biodegradabilità dei rifiuti da parte della biomassa del depuratore, essendo i parametri BOD e COD misurabili con metodi analitici ufficiali e ripetibili.
- In merito alle considerazioni riguardanti l'indice di inibizione biologica, pur prendendo atto che il Gestore non lo propone come alternativa al rapporto BOD/COD bensì come analisi integrativa, si osserva che tale parametro non risulta verificabile dagli Enti preposti al controllo, come già evidenziato durante la seconda seduta della conferenza dei servizi. Infatti, come spiega il Gestore stesso, tale indice viene determinato mediante un'analisi biologica, per la quale non è definito un metodo di esecuzione ufficiale; il Gestore dichiara infatti di utilizzare un metodo interno. A riguardo sono state rilevate criticità da parte dell'ARPA, già oggetto di contraddittorio in sede di conferenza dei servizi.
- In merito alla contestazione della prescrizione di eseguire le analisi in laboratori certificati (cfr. n. 11 sezione A), riguardo alla quale il Gestore evidenzia la difficile e complicata applicazione per quanto attiene gli OUR Test, soprattutto in relazione alle condizioni di trasporto del fango attivo, si rileva che tale affermazione non fa che confermare le perplessità evidenziate in ordine alle metodologie proposte rispetto ai criteri contenuti nelle prescrizioni approvate dalla conferenza dei servizi.
- La richiesta del Gestore di rinnovare le omologhe dei rifiuti con cadenza annuale anziché semestrale è stata approvata dalla conferenza dei servizi e pertanto la proposta di prescrizione del C.T. è stata modificata in tal senso (cfr. n. 9 sezione A).
- In merito alla contestazione della prescrizione di analizzare prima di ogni immissione in impianto i rifiuti non generati regolarmente da cicli produttivi, es. soluzioni acquose di lavaggio (cfr. n. 10 sezione A), si osserva che l'immissione diretta in linea è una scelta del Gestore, che potrebbe invece stoccare detti rifiuti in un serbatoio dedicato; si ribadisce la necessità evidenziata nel corso della Conferenza dei Servizi di analizzare preventivamente acque di lavaggio non generate regolarmente da cicli produttivi allo scopo di verificare la compatibilità delle sostanze contenute con l'impianto nel quale vengono immesse.
- In merito alle considerazioni riguardanti il punto n. 13 della richiesta d'integrazioni si rimanda a quanto già rilevato per il precedente punto n. 9.
- In merito alle considerazioni riguardanti il punto n. 23 della richiesta d'integrazioni riguardante il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche, a seguito delle criticità circa la separazione delle acque di prima e seconda pioggia, evidenziate dal

Gestore, la conferenza dei servizi ha recepito tale richiesta chiedendo di effettuare nei termini stabiliti una valutazione tenendo conto di costi – benefici per eventuali interventi. (cf. n. 16b sezione A).

Riscontro alle osservazioni sul parere ARPA del 4 agosto 2022.
--

- In merito alla proposta di prescrizione n. 3, si comunica che le linee guida nazionali, al momento in stesura non ufficiale, potranno essere rese disponibili al Gestore non appena pubblicate; la prescrizione è stata modificata in tal senso (cfr. n. 3 sezione A).
- In merito alle proposte di prescrizioni n. 6 e 7, 9, 10 e 11, si rinvia alle corrispondenti controdeduzioni alle osservazioni sul verbale del C.T.
- In merito alla proposta di prescrizione n. 15, si dà atto che il Gestore ha trasmesso la relazione sulle verifiche fonometriche richieste, pertanto la prescrizione risulta superflua e non viene inserita nel presente provvedimento.
- In merito alla proposta di prescrizione n. 20, si rinvia all'ultimo punto delle controdeduzioni alle osservazioni sul verbale del C.T.
- In merito alla proposta di prescrizione n. 35, si rinvia alle controdeduzioni alle osservazioni sul punto n. 9 del verbale del C.T.
- In merito alla proposta di prescrizione n. 36, si conferma che il campionamento deve essere quotidiano (cfr. n. 56 sezione E).
- In merito alla proposta di prescrizione n. 43, si conferma che in sede di conferenza dei servizi la prescrizione è stata modificata, accogliendo l'osservazione del Gestore (cfr. n. 63 sezione E).
- In merito alla proposta di prescrizione n. 44 si rimanda alle controdeduzioni alle osservazioni sul verbale del C.T.
- In merito alle proposte di prescrizioni n. 48, 49, 51, inerenti gestione odori e biogas, si prende atto delle informazioni fornite dal Gestore, ritenendo in ogni caso le stesse ininfluenti rispetto alle prescrizioni approvate in Conferenza dei Servizi (cfr. n. 21, 22, 24 sezione A).
- In merito alla proposta di prescrizione n. 55 sul monitoraggio dei processi, si prende atto delle informazioni fornite dal Gestore, ritenendo in ogni caso le stesse ininfluenti rispetto alla prescrizione approvata in Conferenza dei Servizi (cfr. n. 28 sezione A).
- In merito alle proposte di prescrizioni n. 67, 68, 69 sulle prove di tenuta, si prende atto delle informazioni fornite dal Gestore, ritenendo in ogni caso le stesse ininfluenti rispetto alle prescrizioni approvate in Conferenza dei Servizi (cfr. 40, 41, 42 sezione A).

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 10 Gennaio 2018 n. 1;

Vista la D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale n. 17/R-2008 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. 19 gennaio 2009 n. 7-10588;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Il Dott. Graziano Stevanin, Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dalla dott.sa Federica Facchino, per il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, per l'installazione IPPC in oggetto,

DETERMINA

1. Di ritenere concluso il procedimento istruttorio condotto con lo strumento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art.14-ter della L.241/90, nelle sedute del 31/03/2022 e 05/08/2022, relativo al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'installazione I.P.P.C. Impianto di depurazione in Comune di Cossato Reg. Spolina - via Giovanni Amendola 611, in capo a Cordar S.p.A. Biella Servizi (con sede legale in Biella, Piazza Martiri della Libertà 13), per lo svolgimento dell'attività 5.3: *"Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno"*;
2. Di aggiornare, a seguito del procedimento di riesame avviato con nota prot. n. 20857, del 30/09/2021, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 - octies del D. Lgs. 152/2006 per la suddetta l'installazione IPPC rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 1210 del 14/05/2012 e aggiornata nei termini di validità con la Determinazione Dirigenziale n. 452 del 09/04/2015 confluita nel provvedimento SUAP n. 2 del 16/04/2015, alle seguenti condizioni:
 - a) l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce i seguenti titoli:
 - i. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
 - ii. autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali (Torrente Cervo) ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06
 - iii. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D. Lgs. 152/06
 - b) la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stabilita ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, pertanto il riesame, avente valenza di rinnovo periodico sarà disposto: A) entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione; B) decorsi 10 anni dal presente provvedimento di riesame; viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - c) i controlli che svolgerà il Dipartimento Piemonte Nord Est dell'A.R.P.A. presso l'istallazione in oggetto avverranno con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272 del 09/05/2016 "Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter";
 - d) gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nelle seguenti sezioni tecniche, parti integranti e sostanziali del presente atto, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza:
 - A – Prescrizioni;
 - B – Principali parametri relativi all'attività di gestione rifiuti autorizzata;
 - C – Informazioni richieste ai sensi della DGR 52 – 10035 del 21/07/2003, da inviare essere alla Provincia di Biella entro il 15 Gennaio di ogni anno;
 - D – Emissioni in atmosfera;
 - E – Scarichi idrici.

3. Di prendere atto dell'aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii..
4. Di stabilire che l'approvazione di cui ai punti precedenti del presente atto, in quanto avvenuta con il voto unanime degli aventi diritto nel corso della Conferenza dei Servizi, comporta l'immediata efficacia della stessa ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
5. Di prescrivere, entro il termine di 90 giorni dalla data del presente provvedimento, la presentazione di idonee garanzie finanziarie, aggiornate in funzione della durata massima dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, cioè 10 anni dalla data del presente provvedimento, commisurate ai parametri quantitativi e temporali individuati nella D.G.R. 20-192 del 12/06/2000 e ss.mm.ii.
6. Di stabilire che la presente autorizzazione dovrà essere sempre custodita dal Gestore, anche in copia, presso l'installazione.
7. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
8. Di disporre che copia del presente provvedimento dovrà essere resa disponibile sul sito internet della Provincia di Biella ai sensi dell'art. 29-quater comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
9. Di trasmettere duplicato informatico del presente atto al soggetto richiedente, agli organi di controllo ed agli altri enti coinvolti nel procedimento cui è riferito.
10. Di stabilire altresì che:
 - L'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
 - In caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite il SUAP territorialmente competente.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- 1) al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 6/12/1971 n. 1034 e ss.mm.ii. e al D. Lgs. 02/07/2010 n. 104;
- 2) al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta notificazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.

Il Dirigente/Responsabile
Graziano Stevanin

Sezione A – Prescrizioni

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalle BATc di settore, il Gestore dovrà rispettare le seguenti condizioni di gestione, che sono sovrapponibili a quelle applicate ad altri impianti presenti nella regione, in considerazione del fatto che l'impianto di Cossato svolge una depurazione con fanghi attivi e non effettua trattamenti chimico – fisici specifici.

Gestione dei rifiuti

1. Deve essere mantenuta traccia (registri di carico e scarico rifiuti o altro sistema che il Gestore riterrà opportuno) del respingimento del carico di rifiuti e dei relativi formulari di identificazione.
2. Il Gestore deve garantire costantemente la corretta procedura di accettazione dei rifiuti trattabili presso l'impianto ed entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento le procedure dovranno essere adeguate alle prescrizioni in esso contenute.
3. L'inventario dei rifiuti trattati predisposto secondo le specifiche di cui alla BAT3, deve essere aggiornato ad ogni modifica delle caratteristiche dei rifiuti, al fine di definire i parametri sito-specifici, oltre ai BAT AEL da sottoporre a monitoraggio. Il Gestore dovrà adeguare i parametri ai criteri della Linea Guida nazionale in corso di redazione, dopo la sua entrata in vigore.
4. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve essere verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
 - a. Sia acquisito il relativo formulario di identificazione e di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. I rifiuti classificati con "voce a specchio" di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 potranno essere accettati solo previa verifica della corretta classificazione.
 - b. Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica deve essere eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o comunque con cadenza almeno annuale, salvo diversa valutazione;
 - c. Relativamente alle tipologie di rifiuti costituite da codice EER 19.08.05, 20.03.04, 20.03.06 e da rifiuti di cui al codice 02.xx.xx, devono essere eseguite determinazioni analitiche in fase di pre-accettazione o accettazione (a cura del produttore e/o del Gestore) al primo conferimento post riesame e successivamente con cadenza almeno biennale o in caso di modifiche di processo, per determinare la composizione del rifiuto, ovvero le sue caratteristiche chimico-fisiche;
5. I rifiuti che presentano in ingresso un rapporto BOD/COD $> 0,3$ possono essere considerati biodegradabili e pertanto immessi direttamente nei punti di scarico presenti nell'impianto.
6. In assenza di trattamenti specifici, i rifiuti che presentano un rapporto BOD/COD $< 0,3$ possono essere immessi nell'impianto solo a condizione che rispettino prima dello scarico nella linea acqua dell'impianto di depurazione i limiti della Tabella 6.2 delle Conclusioni sulle BAT.
7. In presenza di trattamenti specifici, i rifiuti che in ingresso presentano un rapporto BOD/COD $< 0,3$ possono essere immessi nella linea acqua dell'impianto di depurazione solo se in uscita dalla vasca di trattamento i parametri risultano conformi alla Tabella 6.2 delle Conclusioni sulle BAT.

8. E' possibile derogare a queste prescrizioni per i rifiuti derivanti da lavorazioni agroalimentari (codici 02 dell'Allegato D Parte IV D.Lgs 152/06) ed i rifiuti classificati con codice EER 19.08.05, 20.03.04 e 20.03.06, che possono essere immessi direttamente nei punti di scarico del depuratore. I rifiuti classificati con codici 02 possono essere immessi direttamente in impianto, purché originati da fasi di lavorazione degli alimenti. Sono quindi esclusi da tale deroga i rifiuti 02 derivanti da impianti di servizio (abbattimento emissioni, lavaggio e disinfezione, ecc.).
9. Tutti i rifiuti ricevuti in impianto devono essere caratterizzati prima di ogni conferimento e, successivamente, con cadenza annuale, purché non intervengano variazioni al ciclo di produzione, che renderanno necessarie nuove analisi.
10. I rifiuti non generati regolarmente da cicli produttivi (es. soluzioni acquose di lavaggio codice EER 16...) devono essere analizzati prima di ogni immissione in impianto.
11. Le analisi devono essere eseguite da laboratori certificati.
12. Lo scarico dei rifiuti avviene con l'assistenza di un addetto aziendale per l'eventuale identificazione di rifiuti indesiderati e per un maggior controllo del processo produttivo.
13. Qualora il Gestore intenda modificare la numerazione dei serbatoi dei reagenti e dei rifiuti, variare e/o aggiungere categorie di rifiuto, nonché variare le aree di stoccaggio o di deposito temporaneo rispetto alla planimetria presentata per l'Autorizzazione Integrata Ambientale, dovrà inviare comunicazione preventiva all'Autorità Competente e all'ARPA Piemonte.
14. In ingresso all'impianto devono essere accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio.
15. Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Biella e all'ARPA i seguenti elaborati grafici:
 - versione aggiornata della tavola "Tacq" (planimetria, rete idrica ricircoli), riportante anche l'indicazione delle direzioni di flusso delle condotte;
 - planimetria dell'impianto riportante l'ubicazione dei punti di controllo dei parametri di tabella 6.2 prima dello scarico nella linea acque;
 - versione aggiornata della tavola RL (planimetria rifiuti liquidi), rivista sulla base delle prescrizioni assegnate.

Piano di miglioramento

- 16a Il Gestore dovrà inserire nel piano di miglioramento l'obiettivo di riduzione delle acque parassite, indicando tempistiche precise (es. riduzione del 10 % in 5 anni).
- 16b Le acque di prima e seconda pioggia vengono trattate nell'impianto prima di essere scaricate nel torrente Cervo. A tale proposito si richiede come intervento migliorativo di valutare, entro 5 anni dal rilascio dell'autorizzazione, la fattibilità economica della separazione delle acque di prima e seconda pioggia, inviando al trattamento esclusivamente le acque di prima pioggia, al fine di limitare il carico idraulico nell'impianto.

Rumore e vibrazioni

17. Dovranno essere eseguite campagne di monitoraggio acustico periodiche, con cadenza quadriennale. Tale tempistica potrà essere ridotta in ragione di sopravvenute criticità relative alle emissioni sonore dell'azienda e comunque è da intendersi superata nel momento in cui vi siano modifiche impiantistiche tali da variare significativamente il rumore prodotto.

Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

Vedere Sezione E

Acque sotterranee

18. Il monitoraggio delle acque sotterranee presso l'unità locale impianto di Depurazione di Cossato dovrà avvenire secondo il seguente programma annuale:
 - a. nel mese di luglio campionamento e analisi eseguiti da CORDAR S.p.A. Biella Servizi in contraddittorio con ARPA, con determinazione dei parametri del set analitico standard (Conducibilità, pH, COD, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Materiali in sospensione, Solfati, Cloruri, Manganese, Ferro, Cromo totale, Cloroformio, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Diclorometano) e dei parametri integrativi (BOD, Cianuri, Cadmio, Nichel, Piombo, Cromo VI, Rame, Zinco, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non ionici, Idrocarburi totali, Acetone, Solventi organici-BTEX);
 - b. nel mese di novembre campionamento e analisi eseguiti da CORDAR S.p.A. Biella Servizi, con determinazione dei parametri del set analitico standard.
19. Le copie dei rapporti di prova dei monitoraggi eseguiti dall'ARPA nell'ambito delle proprie attività di controllo saranno trasmesse direttamente al Gestore dell'impianto, oltre che alla Provincia di Biella, in formato digitale.

Scarico acque reflue

Vedere Sezione E

Gestione odori e Biogas

20. In caso di problemi di emissioni odorigene, l'azienda dovrà dotarsi di un piano di gestione degli odori che preveda specifiche azioni, scadenze e le azioni tecniche gestionali messe in campo per evitare gli odori molesti, previa identificazione dei contributi emissivi delle varie fonti. I programmi dovranno essere aggiornati a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali e dovranno essere messi in atto operativamente come descritto nel PMC.
21. Il Gestore dovrà prevenire la formazione di gas da inviare alla torcia prevedendo dei sistemi di recupero dei gas di capacità adeguata e utilizzare valvole di sfiato ad alta integrità.
22. Il Gestore dovrà mantenere la torcia in efficienza e conseguentemente anche il sistema di rilevazione di presenza della fiamma (set da individuare in °C) con allarme in caso di assenza della stessa, nonché predisporre un registro dove annotare le tarature della sonda di temperatura della fiamma, i relativi guasti / manutenzioni, l'attivazione, in condizioni di eventuale emergenza, della depressurizzazione rapida degli impianti e degli scarichi delle valvole di sicurezza. Il controllo del sistema dovrà avvenire da remoto.
23. Nel caso di adeguamento del sistema torcia, dovranno essere adottati idonei accorgimenti per migliorare i dispositivi di combustione quali ottimizzare l'altezza e la pressione, l'assistenza mediante vapore d'aria o gas, modifica ove necessario dei beccucci dei bruciatori.
24. Il Gestore dovrà comunicare i consumi annuali di metano al servizio della torcia (alimentazione fiamma pilota e pulizia collettore sfiati), composizione del flusso del gas, potere calorifico, velocità portata del gas di spurgo e temperatura della fiamma. Si dovranno registrare le operazioni di combustione riportandone la durata e il numero. Tutti i dati dovranno essere archiviati dal Gestore su base mensile ed essere resi disponibili in sede di

sopralluogo oltre che essere inviati, preferibilmente in formato elettronico, con cadenza annuale ad ARPA, Provincia e Comune competente in occasione della presentazione del report annuale.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

In attuazione dell'art. 29-sexies (Autorizzazione Integrata Ambientale), comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo ha la finalità principale della pianificazione degli autocontrolli e delle verifiche di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA rilasciata per l'attività IPPC (e le eventuali attività non IPPC tecnicamente connesse con l'esercizio) dell'impianto in oggetto ed è parte integrante ed attuativa dell'AIA.

A tal fine si prescrive:

25. Entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Biella all'ARPA e al Comune sede dell'impianto una versione aggiornata del piano di monitoraggio e controllo, che tenga conto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
26. Tutti i dati relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere:
 - a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro database compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo per un periodo non inferiore alla durata dell'AIA (almeno 10 anni);
 - b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio del PMC.
27. Entro il 31/05 di ogni anno deve essere inviata alla Provincia, all'ARPA e al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente e confrontati con quelli relativi almeno agli ultimi 3 anni di attività. I dati registrati nell'anno precedente dovranno essere allegati con file .xlsx.
28. Dovrà essere adottato un sistema di benchmarking, al fine di analizzare e confrontare, con cadenza periodica, i processi, i metodi adottati ed i risultati raggiunti. Dovrà essere pertanto prevista un'osservazione costante ed un'elaborazione statistica dei risultati di processo ed analitici al fine di definirne il loro andamento ed evidenziarne scostamenti rispetto alla media. Tale analisi dovrà essere riportata in forma sintetica sulla relazione annuale trasmessa ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. riportando anche gli eventuali investimenti se ritenuti necessari. Dovrà inoltre essere riportata un'analisi comparativa settoriale (BATc/BREF) in relazione ai dati degli indicatori di performance.
29. Il Gestore dovrà comunicare nella relazione annuale l'elenco delle ditte che conferiscono i rifiuti ed i relativi codici EER accettati per ogni singola azienda;
30. Il Gestore dovrà comunicare nella relazione annuale la capacità residua mensile espressa in COD con i relativi calcoli per l'espressione di tale valore.
31. Nella relazione annuale dovrà essere sintetizzato l'elenco dei respingimenti dei rifiuti, richiamando i relativi formulari di identificazione associati, il nominativo del produttore e il trasportatore.
32. Il Gestore dovrà inoltre conservare tutta la documentazione relativa alle attività analitiche per un periodo non inferiore alla durata dell'AIA (almeno 10 anni) che dovrà essere a disposizione degli Enti di Controllo.

33. Il Gestore dovrà inviare nel rapporto annuale le nuove schede di sicurezza, nel caso di utilizzo di materie prime diverse rispetto al rilascio dell'autorizzazione dovute all'introduzione o dismissione di sostanze nei cicli produttivi, e i quantitativi di materie prime e materiali ausiliari utilizzati.
34. I consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo, al fine di evitare sprechi, e dettagliati nel PMC.
35. Entro le scadenze previste nel PMC ogni anno sarà inviata, agli organi di competenza, una relazione gestionale dell'impianto in oggetto relativa all'esercizio dell'anno precedente. In tale relazione devono essere indicati nello specifico i quantitativi di rifiuti trattati nelle diverse fasi della produzione/trattamento e anche le percentuali di recupero.
36. Il Gestore dovrà dare evidenza delle operazioni e delle tempistiche di taratura e/o calibrazione degli strumenti/apparecchiature necessari al controllo delle fasi critiche del processo ai fini della tutela ambientale (es. pHmetri, misuratori di portata, conducimetri, termometri, analizzatori in continuo, ecc).
37. Il Gestore dovrà indicare quali sono gli interventi manutentivi effettuati sulle apparecchiature, che dovranno essere registrati sui registri (cartacei o elettronici) ed effettuati come da specifiche procedure.
38. I registri di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria/di emergenza dovranno riportare:
 - a. l'elenco degli strumenti di misura e delle apparecchiature e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento;
 - b. data intervento, descrizione intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno, o certificato della ditta esterna, in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate;
 - c. archiviazione della certificazione della ditta esterna per gli interventi affidati esternamente.
39. Con la relazione annuale, dovrà essere trasmessa un'analisi degli esiti delle verifiche effettuate sull'intero impianto.
40. Dovranno essere eseguite prove di tenuta sui serbatoi fuori terra e verifiche di integrità sui bacini di contenimento presenti nello stabilimento, la cui frequenza e modalità di esecuzione dovranno essere definite in apposita procedura.
41. Le prove di cui al punto precedente dovranno essere estese alle tubazioni connesse a tali serbatoi, in base al materiale di costruzione e alla sostanza contenuta.
42. Le vasche di accumulo ed i bacini di contenimento dovranno essere sottoposti alle opportune verifiche, così come le caratteristiche di impermeabilizzazione di tutte le aree e strutture interessate dall'attività. Deve essere periodicamente verificato e mantenuto in perfetta efficienza lo stato delle pavimentazioni e delle aree di lavoro. La documentazione relativa a tali controlli deve essere conservata al fine delle verifiche ispettive. Nella relazione annuale il Gestore dovrà descrivere quanto emerso da tali verifiche.

Sezione B – Gestione rifiuti

DATI ANAGRAFICI			
Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione CORDAR S.p.A. Biella Servizi			
Partita IVA	01866890021	Codice fiscale	01866890021
Ragione sociale del soggetto gestore: CORDAR S.p.A. Biella Servizi			
Partita IVA	01866890021	Codice fiscale	01866890021
Sede legale:			
	Provincia: Biella		
	Comune: Biella	Codice istat 096 - 004	
	Località: ==		
	Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà n. 13		
Sede operativa:			
	Identificativo impianto: ==		
	Provincia: Biella		
	Comune: Cossato	Codice istat 096 - 020	
	Località: Spolina		
	Indirizzo: via Amendola n. 611		
	Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000 : ==		
	Coordinate UTM ED50 Nord 5044013 Est 435907.		
	Particelle catastali: Cossato - Foglio 34, particella 963		

DATI TECNICO-AMMINISTRATIVI				
	Operazione di smaltimento	D15, D8, D9	Descrizione	Deposito preliminare e smaltimento di rifiuti destinati al trattamento fisico chimico e biologico.
	Conto proprio	Conto terzi	X	
Tipologia rifiuti ammessi all'impianto: Rifiuti urbani; Rifiuti speciali.				
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci			
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia			
02 01 02	scarti di tessuti animali			
02 01 03	scarti di tessuti vegetali			
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolto separatamente e trattati fuori sito			
02 01 07	rifiuti della silvicoltura			
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti			
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia			
02 02 02	scarti di tessuti animali			
02 02 03	scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione			
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti			
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti			
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e			

	separazione
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi derivanti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 17	tintura e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli da cui alla voce 04 02 19
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 99	rifiuti (liquidi) non specificati altrimenti
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature

Scadenza autorizzazione		Vedere le disposizioni al punto 2 lettera b) del presente atto	
Provenienza		prevalentemente da attività produttiva e di servizi	
Bacino di utenza:			
Quantità autorizzata (rifiuti non pericolosi):	200.000	Mg/anno	Ovvero 200.000 m ³ /anno
Massimo quantitativo di rifiuti non pericolosi oggetto di stoccaggio (messa in riserva / deposito preliminare):	2.180 Mg	Ovvero 2.180 m ³	
Destinazione dei rifiuti ottenuti secondo le indicazioni progettuali previste dal proponente negli elaborati presentati:			
<p>Vaglio – EER 190801: smaltimento presso GREEN UP SRL, Vado Ligure (SV); Sabbia – EER 190802: recupero presso ECONORD SPA. Figino Serenza (CO); Fango – EER 190805: recupero presso STR SRL, Sommariva Perno (CN); OLMO BRUNO SRL, Magliano Alfieri (CN); GALATERO Soc. Coop Agr., Saluzzo (CN); Altre tipologie di rifiuti: recupero presso impianti autorizzati da individuare in funzione delle necessità. <i>(Viene fatta salva la possibilità di individuare nuovi destinatari dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni assegnate)</i></p>			

Sezione C – Dati gestionali

Informazioni richieste ai sensi della DGR 52 – 10035 del 21/07/2003, che dovranno essere trasmesse dal Gestore alla Provincia di Biella entro il 15 Gennaio di ogni anno, preferibilmente in formato digitale.

DATI GESTIONALI - SEZIONE 3 (i campi obbligatori sono sottolineati)

Nome Campo	Tipo	Elenco di valori	Descrizione
<u>Periodo di competenza</u>	Data (solo anno)		
<u>Stato</u>	Selezione da elenco	In costruzione; In esercizio nel periodo di competenza; Inizio o fine esercizio nel periodo di competenza	Situazione gestionale dell'impianto.
<u>Inizio esercizio</u>	Data		Da compilare solo se ha iniziato l'esercizio nel periodo di competenza
<u>Fine esercizio</u>	Data		Da compilare solo se ha finito l'esercizio nel periodo di competenza
<u>Descrizione linea impiantistica</u>	Selezione da elenco	Centro di raccolta veicoli fuori uso Linea produzione CDR; Linea compostaggio; Linea stabilizzazione ...	
Provenienza rifiuto	Selezione da elenco	Bacino e/o ATO (per rifiuti urbani), Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale per gli altri rifiuti	
Quantità ritirata	Numero		Quantità di rifiuto ritirata nell'anno di riferimento
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti ritirati nell'anno di riferimento
Quantità effettiva	Numero		Quantità effettivamente trattata nell'anno di riferimento
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti effettivamente trattati nell'anno di riferimento
Descrizione rifiuti ottenuti	Testo		Descrizione e caratteristiche dei rifiuti ottenuti
Quantità rifiuti ottenuti	Numero		Quantità di rifiuti ottenuti a seguito delle operazioni di smaltimento o recupero
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti ottenuti nell'anno di riferimento
Descrizione prodotti ottenuti	Testo		Descrizione e caratteristiche dei prodotti ottenuti

Quantità prodotti ottenuti	Numero		Quantità di prodotti ottenuti a seguito delle operazioni recupero
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di prodotti ottenuti nell'anno di riferimento

Sezione D – Emissioni in atmosfera

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

- i. Per la torcia di emergenza (punto di emissione n. 28) del digestore, non sono fissati limiti di emissione, in considerazione delle oggettive difficoltà di ottenimento di dati analitici attendibili. Per lo stesso motivo il Gestore è esentato dall'esecuzione di autocontrolli analitici periodici su tale punto di emissione.
- ii. La centrale termica alimentata a biogas afferente al punto di emissione 31 A, essendo di potenzialità pari a 1,029 MW può essere ritenuta un impianto le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico; pertanto il Gestore è esentato dall'esecuzione di autocontrolli analitici periodici su tale punto di emissione.
- iii. La microturbina biogas, afferente al punto di emissione 36, può essere ritenuta un impianto le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico; pertanto il Gestore è esentato dall'esecuzione di autocontrolli analitici periodici su tale punto di emissione.

n° camino	Provenienza	Freq. nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	Temp [°C]	Tipologia impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti			
								Tipo di sostanza inquinante	limiti flusso di massa [kg/h]	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	Ore di funz.to
31 A	Digestione anaerobica - Centrale termica	Disc.	11,5	0,45	80-120	nessuno	1.500	Impianto le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico; pertanto l'impresa è esentata dall'esecuzione di autocontrolli analitici periodici su tale punto di emissione.			
28	Digestione anaerobica - torcia	Disc.	5	0,08	850 indicativa	nessuno	n.d.	Non sono fissati limiti di emissione in considerazione delle oggettive difficoltà di ottenimento di dati analitici attendibili. Per lo stesso motivo l'impresa è esentata dall'esecuzione di autocontrolli analitici periodici su tale punto di emissione.			
36	Digestione anaerobica - microturbina biogas	Cont.	9,5	0,50	75	nessuno	3.703	Impianto le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico; pertanto l'impresa è esentata dall'esecuzione di autocontrolli analitici periodici su tale punto di emissione.			

Sezione E – Scarichi idrici

SCARICO ACQUE REFLUE URBANE

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico dell'installazione IPPC è attribuita, ai sensi dell'art. 74 lettera i) del D.Lgs. 152/2006, la qualifica di **acque reflue urbane**;

CORPO IDRICO RECETTORE

Lo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di trattamento sito in Comune di COSSATO, Regione Spolina, è autorizzato nel recettore denominato:

Torrente Cervo sponda sinistra (codice regionale impianto 2205001).

Lo scarico in questione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

43. Considerato che lo scopo principale dell'impianto di depurazione è il trattamento delle acque reflue urbane, il trattamento dei rifiuti dovrà essere subordinato al totale assolvimento delle funzioni di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane del territorio di competenza dell'impianto. In particolare il carico delle tipologie di rifiuti trattati e dei fanghi di spurgo di fosse settiche non dovrà mai eccedere, ogni mese, la capacità residua di trattamento dell'impianto, intesa come la differenza tra la potenzialità massima dell'impianto e quella effettivamente utilizzata dallo stesso per il totale assolvimento delle funzioni di depurazione delle acque reflue urbane del territorio di competenza, mantenendo inoltre un margine di sicurezza residuo pari al 10% della potenzialità massima di trattamento dell'impianto. Tali valutazioni dovranno essere fatte in concomitanza alla valutazione del carico idraulico inviato all'impianto.
44. Devono essere presenti misuratori di portata in uscita impianto, dopo la vasca iniziale di dissabbiatura-disoleatura e sullo sfioro.
45. Devono essere comunicati alla Provincia di Biella e all'ARPA i nuovi allacciamenti di scarichi industriali alla rete fognaria, con contestuale invio in formato elettronico della relativa autorizzazione all'allacciamento.
46. Il Gestore deve indicare i serbatoi che possono essere utilizzati per uso promiscuo nello stoccaggio dei reagenti e dei rifiuti, in modo da effettuare le necessarie operazioni di pulizia per evitare incidenti dovuti a miscele.
47. Presso ogni serbatoio di stoccaggio dei rifiuti liquidi da trattare deve essere presente l'indicazione del relativo quantitativo di rifiuti stoccati e codice EER.
48. Deve essere inviato alla Provincia di Biella e all'ARPA un riepilogo mensile su base giornaliera degli apporti fognari all'impianto, delle portate sfiorate a valle della sezione di dissabbiatura/disoleatura in testa impianto e delle portate in uscita.
49. Devono essere controllate periodicamente tutte le caratteristiche idrauliche, chimico-fisiche e biologiche del liquame da depurare attraverso il controllo di parametri principali in punti intermedi del processo.
50. Salvo indicazione contraria, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni nell'acqua si riferiscono alle concentrazioni (massa della sostanza emessa per volume d'acqua) espresse in µg/l o mg/l.
51. Salvo indicazione contraria, i periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL si riferiscono allo scarico continuo (campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore) o discontinuo

(riferimento ai valori medi durante il periodo di scarico presi da campioni compositi proporzionali al flusso, oppure a un campione istantaneo, purché adeguatamente miscelato e omogeneo, prelevato prima dello scarico).

52. Si possono utilizzare campioni compositi proporzionali al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità della portata.

53 I limiti di emissione da applicare ai pretrattamenti dei rifiuti (scarico indiretto) o ai rifiuti liquidi acquosi che vengono immessi direttamente in linea sono quelli della tabella 6.2 delle BATc.

Parametri	Unità di misura	BAT-AEL Tabella 6.2
Arsenico	mg/l	≤ 0,1
Cadmio	mg/l	≤ 0,02
Cromo totale	mg/l	≤ 0,3
Cromo VI	mg/l	≤ 0,1
Nichel	mg/l	≤ 1
Mercurio	µg/l	≤ 10
Piombo	mg/l	≤ 0,2
Rame	mg/l	≤ 0,1
Zinco	mg/l	≤ 0,5
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)	mg/l	≤ 1
Cianuro libero (CN-)	mg/l	≤ 0,1
Indice fenoli	mg/l	≤ 0,3
Indice degli idrocarburi (HOI)	mg/l	≤ 10

54. I limiti di emissione da applicare allo scarico in corpo idrico superficiale (torrente Cervo) sono i limiti di tabella 1, 2 e 3 dell'Allegato 5 Parte III del D.Lgs integrato con i limiti della tabella 6.1 delle BATc come indicato nella tabella seguente:

Parametri	Unità di misura	Limiti al pozzetto finale	Riferimento normativa
pH		5,5 – 9,5	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Colore diluizione 1:20		Non percettibile	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Odore		Non deve essere causa di molestia	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 35	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	≤ 25	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
COD (come O ₂)	mg/l	≤ 125	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Alluminio	mg/l	≤ 1	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Arsenico	mg/l	≤ 0,1	Tabella 6.1 BATc
Cadmio	mg/l	≤ 0,02	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Cromo totale	mg/l	≤ 0,3	Tabella 6.1 BATc
Cromo VI	mg/l	≤ 0,1	Tabella 6.1 BATc
Ferro	mg/l	≤ 2	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Manganese	mg/l	≤ 2	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Nichel	mg/l	≤ 1	Tabella 6.1 BATc
Mercurio	µg/l	≤ 10	Tabella 6.1 BATc
Piombo	mg/l	≤ 0,2	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Rame	mg/l	≤ 0,1	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5

Zinco	mg/l	≤ 0,5	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Cloro attivo libero	mg/l	≤ 0,2	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Solfati (come SO ₄)	mg/l	≤ 1000	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Cloruri	mg/l	≤ 1200	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Fosforo totale (come P)	mg/l	≤ 1	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	≤ 15	
Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤ 0,6	
Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤ 20	
Azoto totale (come N)	mg/l	≤ 10	D.Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Tensioattivi anionici (MBAS)	mg/l		
Tensioattivi non ionic	mg/l		
Tensioattivi cationici	mg/l		
Tensioattivi totali	mg/l	≤ 2	D.Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)	mg/l	≤ 1	Tabella 6.1 BATc
Cianuro libero (CN ⁻)	mg/l	≤ 0,1	Tabella 6.1 BATc
Indice fenoli	mg/l	≤ 0,3	Tabella 6.1 BATc
Indice degli idrocarburi (HOI)	mg/l	≤ 10	Tabella 6.1 BATc
Sostanze Perfluoroalchiliche	Vedere tabella 3		

Relativamente alle sostanze perfluoroalchiliche si integrano i limiti di emissione con quelli stabiliti dalla Legge Regionale 19 ottobre 2021, n. 25 all'art. 74 e allegato A, indicati nella tabella seguente, che riporta anche le tempistiche per l'adeguamento.

Sostanza o gruppi di sostanze	N° CAS	Valore-limite di emissione (VLE) allo scarico (µg/L)* e termini temporali per il loro conseguimento dalla data di entrata in vigore della L.R. 25/2021
Acido perfluorooctansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	0,02 nei primi 36 mesi dalla data di entrata in vigore 0,00065 dopo 36 mesi dalla data di entrata in vigore
Acido perfluorooctanoico (PFOA)	335-67-1	0,30 nei primi 36 mesi dalla data di entrata in vigore 0,10 dopo 36 mesi dalla data di entrata in vigore
Acido perfluorobutanoico (PFBA)	375-22-4	7,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoropentanoico (PFPeA)	2706-90-3	3,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoroesanoico (PFHxA)	307-24-4	1,0 alla data di entrata in vigore
Acido	375-73-5	3,0 alla data di entrata in vigore

perfluorobutansolfonico (PFBS)		
Acido perfluoro-n-eptanoico (PFHpA)	375-85-9	1,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)	355-46-4	1,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoro-n-nonanoico (PFNA)	375-95-1	1,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluorodecanoico (PFDeA)	335-76-2	1,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)	2058-94-8	1,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoro-n-dodecanoico (PFDoA)	307-55-1	1,0 alla data di entrata in vigore
Perfluoro {acetic acid, 2-[(5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl)oxy]}, ammonium salt (cC6O4)	1190931-27-1	7,0 a partire dal 13° mese e fino al 24° mese dalla data di entrata in vigore 3,5 dal 25° mese al 36° mese dalla data di entrata in vigore 0,5 dal 37° mese dalla data di entrata in vigore in poi
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, telomer with chlorotrifluoroethene, oxidized, reduced, hydrolyzed (ADV)	329238-24-6	2,0 a partire dal 13° mese e fino al 24° mese dalla data di entrata in vigore 0,5 dal 25° mese dalla data di entrata in vigore in poi
altri PFAS (molecole con catena a 3-6 atomi di Carbonio, anche di nuova generazione)	–	3,0 (per ogni singolo composto) alla data di entrata in vigore
altri PFAS (molecole con catena a 7 atomi di Carbonio o più, anche di nuova generazione)	–	1,0 (per ogni singolo composto) alla data di entrata in vigore

*da riferire a campioni medio compositi su 24 ore per ogni tipologia di scarico in acqua superficiale

55. In relazione alla nota 8 della tabella 6.1 e della nota 3 della tabella 6.2 (Il BAT-AEL si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3.), considerato che il Gestore non ha effettuato la valutazione di rilevanza nell'inventario dei rifiuti riferito alla BAT 3, si ritiene di imporre il rispetto dei limiti di tutte le sostanze indicati sia in tabella 6.1 che in tabella 6.2. Il Gestore deve eseguire il monitoraggio dei parametri PFOA e PFOS secondo le tempistiche indicate alla BAT 7, da integrare con le sostanze perfluoroalchiliche rilevate durante i monitoraggi eseguiti.
56. Quale controllo dell'efficienza globale dell'impianto, deve essere predisposto un campionamento quotidiano di parametri rappresentativi in ingresso e uscita dall'impianto, nell'arco delle 24 ore, tenuto conto dei tempi di ritenzione dell'impianto stesso, utilizzando autocampionatori refrigerati. Tale strumentazione deve essere messa a disposizione dall'Autorità di controllo, se necessario.
57. L'Autorità di controllo può, senza preavviso, accedere alla strumentazione di cui sopra e procedere alla raccolta del campione, sia del liquame in ingresso che del refluo in uscita, tutti i giorni entro le ore 10:00 del mattino, orario entro il quale il Gestore deve garantire la conservazione del campione.

58. Si delega al Gestore il controllo dei parametri di Tabella 1 (BOD5, COD e SST limite solo in concentrazione) e 2 (Azoto totale e Fosforo totale limite solo in concentrazione) dell'Allegato 5 Parte III D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii..
59. Per il controllo della conformità dei limiti di Tabella 1 e 2 devono essere considerati i campioni medi ponderati/compositi nell'arco delle 24 ore e il numero minimo di campioni è stabilito in base alla potenzialità dell'impianto; nel caso specifico 24 campioni/anno.
60. I risultati analitici dovranno riportare i dati relativi al BOD5, COD, Solidi sospesi totali, Fosforo totale e Azoto totale di ingresso e uscita all'impianto con l'indicazione delle percentuali di abbattimento.
61. Il Gestore deve comunicare all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est Servizio Territoriale Biella e alla Provincia di Biella il calendario dei controlli delegati entro il 31 dicembre di ciascun anno, in modo che l'autorità competente e/o di controllo possa adottare le azioni ritenute opportune.
62. Eventuali variazioni delle date dovranno essere tempestivamente comunicate tramite PEC all'ARPA Dipartimento Territoriale del Piemonte Nord Est Servizio Territoriale Biella con relativa motivazione e la nuova data dovrà essere comunicata con almeno 48 ore di anticipo.
63. I risultati dei controlli delegati devono essere inviati all'ARPA Dipartimento Territoriale del Piemonte Nord Est Servizio Territoriale Biella e alla Provincia di Biella, su supporto informatico (in formato Excel e PDF), entro i primi 15 giorni del mese successivo alla data di inizio analisi.
64. Devono essere utilizzate le metodiche di campionamento e di analisi indicate nel Decreto Legislativo 152/06 s.m.i. e dalla BAT 7 della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018.
65. Situazioni che divergano da quanto previsto al punto precedente dovranno essere concordate preventivamente con la Provincia di Biella e con l'ARPA Dipartimento Territoriale del Piemonte Nord Est Servizio Territoriale Biella.
66. Eventuali superamenti dei limiti indicati nelle tabelle di cui alle prescrizioni n. 53 e 54, tenuto conto anche della BAT 7, dovranno essere tempestivamente segnalati all'ARPA Dipartimento Territoriale del Piemonte Nord Est Servizio Territoriale Biella e alla Provincia di Biella. Il Gestore dovrà interrompere il trattamento dei rifiuti liquidi fino al ripristino della funzionalità dell'impianto e dovrà presentare ai medesimi enti una relazione dettagliata sulle cause e sugli interventi eseguiti al fine di limitare l'inquinamento, entro 15 giorni dalla rilevazione del superamento.

SCARICATORI DI PIENA

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7/R del 30 maggio 2016, il quale dispone che, qualora lo scarico dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane sia autorizzato nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'autorizzazione unica verrà rilasciata al complesso degli scaricatori di piena della rete fognaria afferente all'impianto di trattamento. Con il presente atto si autorizzano gli scaricatori di piena presenti sull'intero percorso della rete fognaria recapitante all'impianto di depurazione, elencati nell'ALLEGATO Y6 - ELENCO SFIORATORI AFFERENTI AL DEPURATORE DI COSSATO, trasmesso dal Gestore con la documentazione di riesame dell'AIA, allegato al presente provvedimento. Si precisa che per ciascun manufatto dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nello specifico provvedimento di AUA già rilasciato, i cui estremi sono indicati nel suddetto Allegato.

PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO DELLE SUPERFICI SCOLANTI

67. Le acque di dilavamento delle aree di carico/scarico rifiuti e materie prime, le acque di prima pioggia, dei bacini di contenimento dei serbatoi e le acque di lavaggio dei piazzali devono essere raccolte e trattate presso l'impianto.
68. Le superfici scolanti devono essere mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne.
69. In caso di sversamenti accidentali deve essere verificata la compatibilità quali-quantitativa dei prodotti sversati con il processo depurativo e successivamente si possono inviare con getti d'acqua alle canaline di raccolta per il trattamento all'impianto; in caso contrario devono essere utilizzati sistemi assorbenti a secco. Il materiale secco inquinato derivante da tale operazione dovrà essere trattato e smaltito ai sensi della normativa vigente.

Il Dirigente/Responsabile

Graziano Stevanin